

I

m

i

o

ricorso

C

alla

E

D

U



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Il mio ricorso alla CEDU:

Come presentarlo
e in che modo lo stesso
viene gestito

La Corte dichiara inammissibili la maggior parte dei ricorsi senza esaminarli nel merito, a causa del mancato rispetto dei requisiti previsti a pena di inammissibilità. Le decisioni di inammissibilità sono definitive e non suscettibili di impugnazione.

Affinché il Suo ricorso non venga dichiarato inammissibile è quindi di fondamentale importanza che Lei rispetti tutti i requisiti necessari. Prima di introdurre il ricorso, La invitiamo a consultare il sito internet della Corte ed in particolare la Guida sull'ammissibilità, avvalendosi della lista di controllo, onde assicurarsi che il ricorso presenti tutti i requisiti necessari per superare il vaglio di ammissibilità.

PRIMA DI INVIARE IL RICORSO ALLA CORTE

Il formulario di ricorso è disponibile sul sito internet della Corte. La invitiamo a scaricarlo, compilarlo in ogni sua parte, nessuna esclusa, stamparlo e poi inviarlo alla Corte, allegando solo copie (non originali) dei documenti relativi che non le verranno poi più restituite alla fine del procedimento. Non chieda alla Corte di inviarLe il formulario in formato cartaceo ma lo stampi e si assicuri che arrivi in tempo utile alla fine di evitare che il ricorso venga dichiarato tardivo (consulti a tal proposito la Guida pratica per la presentazione di un ricorso alla Corte e le istruzioni per la compilazione del formulario, disponibili sul sito internet della Corte).

Un ricorso incompleto rischia di non essere esaminato dalla Corte. È quindi essenziale che Lei compili scrupolosamente in ogni sua parte il formulario di ricorso. In caso di omessa o incompleta compilazione anche di una singola parte del formulario, o di mancato invio di copia dei documenti relativi, la Corte potrà rifiutare la registrazione del ricorso senza procedere al suo esame.

Il presente documento è stato redatto dal Servizio Relazioni Esterne della Corte. Esso non vincola la Corte ma mira unicamente a fornire informazioni generali sul funzionamento di tale organo.

Per maggiori informazioni La invitiamo a consultare i documenti predisposti dalla Cancelleria (disponibili sul sito internet: www.echr.coe.int), ed in particolare il Regolamento della Corte.

È possibile rivolgersi alla Corte utilizzando una delle due lingue ufficiali del Consiglio d'Europa: francese o inglese. Vi è tuttavia anche la possibilità di utilizzare una delle lingue ufficiali di un qualsiasi Stato membro del Consiglio d'Europa.

Durante la fase iniziale del procedimento, non è necessaria l'assistenza di un avvocato. Tuttavia qualora Lei desideri essere rappresentato, dovrà inviare alla Corte una procura da Lei sottoscritta in cui nomina il Suo legale di fiducia.

Il formulario di ricorso compilato in ogni sua parte dovrà essere inviato, unitamente ai documenti relativi, al seguente indirizzo:

Monsieur le Greffier
Cour européenne des droits de l'homme
Conseil de l'Europe
F-67075 Strasbourg cedex

Il ricorso deve essere inviato solo per posta ed è consigliabile l'invio per posta raccomandata con avviso di ricevimento. La Corte deve essere adita entro il termine stabilito dalla Convenzione; fa fede la data del timbro postale.

Pertanto il formulario di ricorso dovrà essere spedito **il più presto possibile**, una volta concluso il procedimento nazionale mediante una decisione definitiva.

DOPO AVER INVIATO IL RICORSO ALLA CORTE

Il ricorso arriva all'Ufficio Centrale della Corte che riceve mediamente circa 1500 lettere al giorno. Considerato l'elevato numero di corrispondenza, la Corte non è in condizione di accusarne immediatamente ricevuta.

Non chiami la Corte per avere informazioni sull'avvenuta ricezione del ricorso. Sarà la Corte stessa a contattarLa se ha necessità di ulteriori informazioni.

L'Ufficio Centrale verifica la corrispondenza in arrivo e poi trasmette i ricorsi alla divisione giuridica competente per lo Stato contro il quale è stato presentato il singolo ricorso. Ad esempio un ricorso contro la Germania verrà trasmesso alla divisione giuridica che tratta i casi tedeschi, composta da persone che posseggono le competenze linguistiche e giuridiche del Paese.

Il ricorso si vede attribuito un numero e viene esaminato da un giurista. Ciò non significa che esso sia stato accolto, ma solo che si è proceduto alla sua registrazione. **Nel caso in cui Lei venga contattato dalla Corte, dovrà rispondere entro il termine stabilito. In caso contrario il Suo ricorso verrà rigettato o distrutto.**

Una volta in possesso di tutte le informazioni necessarie per il corretto esame del ricorso, la Corte lo assegna ad una delle sue formazioni giudiziarie.

Nel corso del procedimento, anche se Le sembra che sia già trascorso molto tempo, attenda di essere contattato dalla Corte. Considerato l'elevato numero di ricorsi presentati ogni anno (più di 50.000) ed il numero di ricorsi pendenti, la Corte non può accusare ricevuta delle lettere o dei documenti che riceve ovvero indicare la data approssimativa di trattazione del ricorso.

La procedura dinanzi alla Corte è scritta. Pertanto tutte le informazioni che Lei desidera portare a conoscenza della Corte devono essere comunicate per iscritto.

L'ESAME DEL RICORSO

1. FORMAZIONI GIUDIZIARIE

A seconda dei casi, i ricorsi vengono assegnati ad una delle formazioni giudiziarie della Corte: Giudice unico, Comitato o Camera.

- ➔ Se il Suo ricorso è chiaramente inammissibile, perché non rispetta i requisiti necessari per l'introduzione di un ricorso alla Corte, esso viene assegnato ad un **Giudice unico**. La decisione di inammissibilità è definitiva e Lei ne sarà informato. **Le decisioni di inammissibilità sono definitive e non impugnabili e non è possibile richiedere informazioni ulteriori. Il caso viene definitivamente archiviato e il relativo fascicolo successivamente distrutto.**
- ➔ Se si tratta di un caso ripetitivo, perché verte su questioni sulle quali la Corte si è già pronunciata in casi simili, il ricorso viene assegnato ad un **Comitato di 3 giudici**. In tale evenienza, Lei verrà inviata una lettera contenente informazioni sulla procedura. **Anche in questo caso, la Corte La contatterà se necessario.**
- ➔ Se non si tratta di un caso ripetitivo, il ricorso viene assegnato ad una **Camera, composta da 7 giudici**. Tale organo potrà emettere una decisione definitiva di inammissibilità o, se lo ritiene ammissibile, esaminare il ricorso nel merito. Preliminarmente il ricorso viene comunicato al Governo dello Stato interessato, per informarlo della sua esistenza e consentirgli di presentare eventuali osservazioni in merito alle questioni sollevate. Le osservazioni del Governo Le verranno trasmesse e Lei avrà la possibilità di replicare. Sebbene non sia necessario farsi assistere da un avvocato fin dall'inizio del procedimento, in questa fase la Corte La inviterà a nominare un avvocato di fiducia. **Anche in questo caso, sarà la Corte a contattarLa.**

- ➔ La informiamo inoltre che **la Grande Camera, composta da 17 giudici**, non viene mai investita direttamente di un ricorso ma solo per rimessione o rinvio, in una fase avanzata del procedimento. Se il ricorso viene assegnato ad una Camera, questa può rimettere la competenza a favore della Grande Camera, quando si tratta di risolvere una questione rilevante concernente l'interpretazione della Convenzione o quando vi è il rischio di un conflitto di giurisprudenza. In casi eccezionali, la Grande Camera può altresì essere investita di un ricorso per rinvio, a richiesta di una delle Parti, entro 3 mesi dalla pronuncia della sentenza di una Camera.

2. DURATA DEL PROCEDIMENTO

È impossibile indicare la durata media di trattamento dei ricorsi da parte della Corte. Ciò dipende dal tipo di caso, dalla formazione giudiziaria alla quale viene assegnato, dalla solerzia con cui le parti forniscono alla Corte le informazioni richieste e da molteplici altri fattori.

La Corte esamina i ricorsi in base ad un ordine di trattazione che tiene conto dell'importanza e dell'urgenza delle questioni sollevate. Pertanto, i casi più gravi o quelli che mettono in luce problemi su larga scala, vengono trattati con maggior rapidità, il che spiega perché può accadere che un ricorso sia ancora pendente mentre un altro, presentato dopo, sia già stato deciso.

3. UDIENZE

Le udienze dinanzi alla Camera o alla Grande Camera si svolgono in un numero limitato di casi (circa 30 l'anno). Lei verrà informato nel caso in cui, in relazione al ricorso da Lei presentato, la Corte decida di tenere un'udienza. Tutte le udienze sono registrate ed è possibile prenderne visione sul sito internet della Corte.

FASE FINALE DEL PROCEDIMENTO

La Corte definisce i ricorsi secondo modalità diverse:

1. RIGETTO DEL RICORSO

➔ DISTRUZIONE DEL FASCICOLO

La mancata risposta, o una risposta pervenuta oltre il termine stabilito, a una richiesta formulata dalla Corte all'inizio della procedura, può essere intesa come un sopraggiunto disinteresse da parte del ricorrente alla trattazione del ricorso. Il ricorso sarà pertanto archiviato amministrativamente e il relativo fascicolo verrà distrutto. La decisione non è impugnabile.

➔ CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO

In una fase successiva della procedura, dopo l'attribuzione del ricorso a una formazione giudiziaria, la Corte può decidere di cancellare la causa dal ruolo in caso di mancata risposta da parte del ricorrente, entro il termine stabilito, alle domande formulate dalla Corte. Tale inerzia verrà infatti interpretata come un sopraggiunto disinteresse da parte del ricorrente alla trattazione del ricorso. La causa può essere altresì cancellata dal ruolo in caso di regolamento amichevole o di dichiarazione unilaterale.

È quindi estremamente importante che Lei risponda a ogni richiesta della Corte nel più breve tempo possibile onde evitare che la Corte ritenga che Lei abbia perso interesse alla trattazione del ricorso, con conseguente cancellazione della causa dal ruolo o archiviazione del ricorso.

➔ INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

In caso di mancato rispetto di una condizione di ammissibilità per adire la Corte, il ricorso sarà dichiarato definitivamente inammissibile.

2. PRONUNCIA DI UNA SENTENZA

Nel caso in cui il ricorso non venga dichiarato inammissibile, la Corte, dopo averlo esaminato nel merito, può decidere che non vi è stata alcuna violazione della Convenzione oppure, al contrario, che vi è stata violazione dei diritti del ricorrente. In tale evenienza, la Corte può accordare un indennizzo volto a compensare il pregiudizio subito dal ricorrente. In nessun caso è consentito alla Corte annullare una decisione di un'autorità nazionale.

La sentenza pronunciata da un Comitato è definitiva e non può formare oggetto di ricorso. Una sentenza della Camera diventa invece definitiva dopo il termine di 3 mesi durante il quale il ricorrente o il Governo convenuto possono chiedere che la causa venga rimessa alla Grande Camera per un nuovo esame del ricorso. Le ricordiamo che le domande di remissione alla Grande Camera vengono accettate solo in casi eccezionali. Le sentenze della Grande Camera sono definitive e non sono soggette a impugnazione.

Allorquando una sentenza che riconosce la sussistenza di una violazione diviene definitiva, la Corte trasmette il relativo fascicolo al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, cui spetta il compito di controllare l'esecuzione delle sentenze. Con tale trasmissione si conclude il procedimento dinanzi alla Corte.

In conclusione, è importante rispettare i criteri di ammissibilità previsti per la presentazione di un ricorso. In caso contrario la Corte non potrà far altro che rigettare il ricorso e le Sue doglianze non verranno esaminate nel merito.

Inoltre, la decisione della Corte che dichiara un ricorso inammissibile è definitiva e non è possibile richiedere la riapertura del fascicolo o proporre un nuovo ricorso avente il medesimo oggetto.

È UTILE SAPERE CHE

■ ANONIMATO

I documenti riguardanti il procedimento dinanzi alla Corte sono accessibili al pubblico. Se Lei desidera mantenere l'anonimato, dovrà richiederlo all'atto della compilazione del ricorso, esplicitando i motivi per cui desidera che la Sua identità venga mantenuta segreta.

■ REGOLAMENTO AMICHEVOLE

Se la Corte ritiene che il Suo ricorso sia ammissibile, si sforzerà di trovare un accordo fra Lei e lo Stato contro il quale è diretto il ricorso al fine di addivenire ad un regolamento amichevole. Qualora ciò non sia possibile, la Corte potrà procedere all'esame delle doglianze e pronunciare una sentenza.

■ DICHIARAZIONE UNILATERALE

In caso di rifiuto da parte Sua, senza giustificato motivo, di una proposta di regolamento amichevole, la Corte potrà decidere di cancellare la causa dal ruolo se il Governo convenuto dichiara di riconoscere la violazione della Convenzione impegnandosi a porvi adeguato rimedio.

■ MISURE CAUTELARI

È possibile richiedere l'adozione di un provvedimento temporaneo, ma solo in presenza di un danno imminente o di una minaccia grave alla salute della persona, come in caso di espulsione verso un Paese ove si rischi di subire torture.

DOMANDE FREQUENTI

■ LA PRESENTAZIONE DI UN RICORSO ALLA CORTE DISPENSA IL RICORRENTE DALL'UNIFORMARSI AGLI OBBLIGHI SCATURENTI DA UNA SENTENZA DEFINITIVA RESA DA UN GIUDICE NAZIONALE?

No, la presentazione di un ricorso alla Corte non ha effetti sospensivi. Lei è quindi obbligato, pur dopo la presentazione di un ricorso alla Corte, a uniformarsi alle decisioni finali delle autorità giurisdizionali nazionali.

■ LA CORTE PUÒ AIUTARMI A TROVARE UN AVVOCATO?

No, La Corte non può aiutarLa a trovare un avvocato. Lei potrà, se lo ritiene, rivolgersi al Consiglio dell'ordine degli avvocati della Sua città e richiedere l'elenco dei propri iscritti.

■ LA CORTE PUÒ AIUTARMI NELLA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO DI RICORSO?

No, la Corte non può aiutarLa a compilare il formulario di ricorso. La Corte è del tutto neutrale riguardo ai procedimenti sottoposti alla Sua attenzione. Lei troverà tutte le informazioni e i documenti necessari per la compilazione del ricorso sul sito internet della Corte, nella sezione dedicata alle informazioni per il ricorrente.

■ È PREVISTO UN SISTEMA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA?

Sì, ma non si può chiedere assistenza giudiziaria durante la fase iniziale del procedimento. Ciò può avvenire solo una volta che il ricorso è stato comunicato al Governo interessato. Le facciamo altresì notare che l'assistenza giudiziaria non viene concessa automaticamente a tutti coloro che ne fanno richiesta.

■ SE MI RECO DI PERSONA ALLA CORTE, AVRÒ LA POSSIBILITÀ DI SPIEGARE DIRETTAMENTE IL MIO CASO O DI SPERARE CHE ESSO VENGA TRATTATO PIÙ CELERMENTE?

Assolutamente no. La procedura dinanzi alla Corte è scritta. Recarsi personalmente a Strasburgo è del tutto inutile e non ha nessuna incidenza sul procedimento.

■ LA CORTE PUÒ DARMİ UN CONSIGLIO LEGALE?

Non è compito della Corte dare consigli di natura legale sulle possibilità di ricorso e sulle procedure previste in ogni singolo Paese. Per quanto riguarda invece la procedura dinanzi alla Corte, è possibile trovare tutte le informazioni necessarie sul sito internet. La Corte non è in grado di stabilire a priori quante possibilità di successo abbia il Suo ricorso. Dovrà quindi necessariamente attendere che venga emessa una decisione o pronunciata una sentenza.

■ LA CORTE HA LA POSSIBILITÀ DI INTERVENIRE PRESSO LO STATO CONVENUTO?

No. La Corte non interverrà a Suo favore presso le autorità dello Stato contro il quale è stato presentato il ricorso. Tuttavia, in casi eccezionali, la Corte può richiedere a uno Stato di adottare determinate misure o di astenersi dal compiere determinate azioni, in attesa dell'esame del ricorso (si tratta in genere di casi in cui vi è il rischio concreto che il ricorrente possa subire danni gravi alla persona).

■ LA CORTE SI È GIÀ OCCUPATA DI CASI SIMILI AL MIO?

Le sentenze della Corte vengono pubblicate sul sito internet. Lei può quindi effettuare una ricerca e verificare se la Corte ha già esaminato casi simili al Suo.

■ SE IL MIO RICORSO VIENE DICHIARATO INAMMISSIBILE CHE POSSIBILITÀ HO DI OPPORMI A TALE DECISIONE?

Le decisioni di inammissibilità sono definitive e non sono suscettibili di impugnazione. Pertanto è estremamente importante che ogni ricorrente, prima di rivolgersi alla Corte, si assicuri che il Suo ricorso soddisfi tutti i requisiti di ammissibilità.

■ COME POSSO FARE PER AVERE INFORMAZIONI SUL MIO RICORSO?

La Corte non è in grado di rispondere alle molteplici richieste di informazione sulla fase in cui si trovano i ricorsi pendenti. Considerato che la procedura dinanzi alla Corte è scritta, Lei verrà contattato per posta nel caso in cui siano necessarie ulteriori informazioni da parte Sua o in occasione di una specifica fase del procedimento. Talune informazioni sono comunque reperibili sul sito internet della Corte (comunicazioni, domande alle parti, decisioni sull'ammissibilità, ecc.).

Il mio ricorso alla CEDU:

Como presentarlo e in che modo
lo stesso viene gestito



Cour européenne des droits de l'homme
Conseil de l'Europe
F-67075 Strasbourg cedex

www.echr.coe.int